

(N. 353)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949

Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della Società « Dante Alighieri »; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione.

ONOREVOLI SENATORI: — Con legge 19 giugno 1902, n. 233, venne autorizzata la creazione di un prestito-lotteria a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai — ora Istituto nazionale per la previdenza sociale — e della Società « Dante Alighieri » e la conseguente emissione di 500.000 obbligazioni da lire 20 ciascuna, al portatore, infruttifere, ma beneficianti di premi semestrali a sorte. Gli utili della operazione dovevano spettare per sette decimi alla Cassa nazionale di previdenza e per tre decimi alla Società « Dante Alighieri ».

Le norme di attuazione del prestito vennero stabilite con regio decreto 5 gennaio 1905, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1905, n. 20. Fra l'altro, venne fissato in anni 50 (a decorrere dal 1° gennaio 1905) il periodo di durata del prestito, in anni 5 ed in anni 30 i periodi di tempo dall'estrazione a sorte, dopo i quali, rispettivamente, dovevano considerarsi prescritti i premi e le obbligazioni estratte.

Del prestito in parola fu emessa una sola serie di 250.000 obbligazioni, che entrò in ammortamento dal 1° gennaio 1905 e da

quell'epoca seguirono semestralmente, a mezzo dell'apposita Commissione permanente di vigilanza, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del citato regio decreto 5 gennaio 1905, le estrazioni delle obbligazioni premiate ed ammortizzabili in conformità al relativo piano di ammortamento.

Con il forte deprezzamento subito dal valore della lira, sono, però, venuti a determinarsi, da una parte, un interesse pressochè nullo a mantenere in vita ancora per 7 anni un prestito costituito dalle rimanenti obbligazioni, ognuna del modesto importo di lire 20, e, dall'altra, l'impossibilità di far fronte alle spese che semestralmente debbono sostenersi per i lavori di estrazione e di rimborso. La Banca d'Italia, infatti, la quale gratuitamente effettua il servizio del prestito, ha, fino ad una certa epoca, provveduto alle spese di estrazione, con gli interessi di un deposito in titoli lasciato presso il suddetto Istituto, in sede di liquidazione del Consorzio di garanzia, costituitosi per il collocamento del prestito, ma, successivamente, non solo l'ammontare di detti interessi è divenuto insufficiente a coprire le spese semestrali di estrazione (stampa dei bollettini, medaglie di presenza ai componenti la commissione di vigilanza, postali e varie), ma la Banca d'Italia si trova ora in esborso di una cifra che supera quella del valore nominale degli stessi titoli in deposito (lire 197.000).

Stante tale situazione, gli enti beneficiari del prestito hanno rappresentato la necessità di emanare un provvedimento, diretto ad ottenere l'estinzione anticipata di tutte le obbligazioni rimaste da estrarre, effettuandone l'estrazione in un'unica soluzione e abbreviando i termini di prescrizione per il rimborso delle medesime a 5 anni, dal giorno dell'estra-

zione. Nel contempo, giacchè, tanto la legge istitutiva del prestito, quanto il regio decreto 5 gennaio 1905, nulla dispongono in ordine agli Enti cui debbono essere devoluti gli utili derivanti dalla prescrizione dei premi e delle obbligazioni non presentate al rimborso, è stato chiesto che, tenuto conto che con l'operazione di prestito di cui trattasi si volle procurare un beneficio a due istituzioni che perseguivano, e perseguono tuttora, alti fini sociali e culturali, gli utili in parola siano attribuiti ai due enti nella stessa proporzione fissata per gli utili ricavati dall'operazione e cioè in ragione di 7 decimi a favore dell'I. N. P. S. e di 3 decimi a favore della Società « Dante Alighieri ».

In conformità alle suddette esigenze, che poggiano su criteri di giustizia ed equità e rispondono a fondate necessità e, tenuto conto di quanto disposto a suo tempo nei riguardi del prestito Bevilacqua La Masa (legge 21 luglio 1902, n. 319 e legge 24 maggio 1903, n. 204) è stato predisposto in analogia l'unito disegno di legge che viene presentato all'approvazione delle Camere.

L'articolo primo del disegno stabilisce l'anticipata estinzione del prestito, fissando l'epoca del rimborso delle obbligazioni, rimaste da estrarre, alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della legge da approvare.

Con l'articolo 2, il termine della prescrizione delle obbligazioni da rimborsare viene ridotto ad anni 5.

L'articolo 3 determina le modalità per la gestione degli utili di prescrizione e per il rimborso delle spese di estrazione e di servizio del prestito ed, infine, l'articolo 4 prevede l'attribuzione degli utili residuali di tutta la gestione alle due istituzioni beneficiarie dell'operazione finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il rimborso delle obbligazioni, non ancora estratte, di cui al prestito-lotteria, concesso con la legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai - ora Istituto nazionale della previdenza sociale - e della Società « Dante Alighieri », che doveva aver termine il 31 dicembre 1954, è anticipato alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della presente legge.

Le obbligazioni senza premio e quelle con premio, secondo gli importi fissati nel piano di ammortamento, approvato col regio decreto 5 gennaio 1905, saranno determinate mediante estrazione, da effettuarsi alla scadenza anticipata come sopra.

Art. 2.

Le obbligazioni che saranno estratte dopo l'entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione.

Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'articolo 2946 Codice civile.

Nulla è innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti terrà una gestione separata dell'importo delle obbligazioni

e dei premi caduti in prescrizione. L'apposito conto corrente frutterà l'annuo interesse del quattro per cento.

La Cassa depositi e prestiti, se necessario, storerà dal predetto conto corrente a quello relativo alla gestione del prestito di cui all'articolo 5 del regio decreto 5 gennaio 1905, le somme occorrenti per far fronte agli oneri di anticipato riscatto stabilito dall'articolo 1 della presente legge.

La Banca d'Italia è autorizzata a vendere i titoli ricevuti in deposito in sede di liquidazione del Consorzio di garanzia per il collocamento delle obbligazioni incamerandone il ricavato sino alla concorrenza delle spese sostenute per le operazioni di estrazione e di rimborso delle obbligazioni. L'eventuale eccedenza sarà rimessa alla Cassa depositi e prestiti che l'accrediterà nel conto corrente suddetto.

Semestralmente la Banca d'Italia, oltre al conto di cui al primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1905, presenterà la dimostrazione delle spese sostenute che saranno rimborsate dalla Cassa depositi e prestiti prelevando i fondi dal conto corrente di cui al primo comma.

Art. 4.

Maturatosi il periodo di prescrizione per il ritiro dei premi e per il rimborso delle obbligazioni e reintegrata la Banca d'Italia di ogni spesa sostenuta, la Cassa depositi e prestiti, determinerà la rimanenza attiva della gestione del prestito, la quale verrà ripartita fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Società « Dante Alighieri » nella misura rispettiva di sette decimi e di tre decimi.